

Enti Parco ed agenzie regionali

Domanda: nella finanziaria della Regione Lazio (BURL n.36 del 30. 12 .06),all'art. 31, si prevede la trasformazione in agenzia regionale degli enti parco, salvo diversa disposizione di legge. Leggendo però la 394/91 nella parte relativa ai parchi regionali, questa risulta difficilmente compatibile con la trasformazione in agenzia degli enti di gestione.

Questa disposizione sembra pertanto incompatibile con l'attuale assetto normativo sia nazionale sia regionale (infatti recita "salvo diversa disposizione di legislativa) ed sembra mirare a preparare lo scenario per una futura riforma della legge regionale che, svincolando le aree protette dalla 394, renda possibile la loro trasformazione in agenzie,al fine di contenerne le spese. L'art. 31 è infatti frutto di un emendamento proposto dalla commissione bilancio della regione.

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) In generale può concordarsi con l'impostazione prospettata nel quesito, solo con un paio di precisazioni. Di per sè, visti la natura e i compiti delle agenzie regionali, non si potrebbe aprioristicamente escludere che la gestione delle aree naturali protette esuli dai loro compiti. Le agenzie, ivi comprese quelle regionali, sono infatti enti vigilati da Ministeri ovvero dalle Regioni competenti, godono di autonomia di bilancio e operano nell'ambito degli indirizzi politici generali, a seconda dei casi del Governo ovvero della Regione competente, che provvede all'assegnazione delle risorse. Gli Enti Parco regionali risultano anch'essi sottoposti alla vigilanza delle Regioni entro il cui perimetro ricadono. Regioni che, al contempo, provvedono ad assegnare loro le risorse finanziarie necessarie al loro funzionamento.

Nel caso di specie, sono due agli aspetti da verificare, al fine di stabilire la legittimità o meno della nuova norma regionale, in relazione ai principi - inderogabili - fissati non solo dalle legge regionale di riferimento, quanto, soprattutto, dalla norma statale interposta, che funziona, ai sensi dell'art.117, comma 2 lett .s) da norma quadro. Il primo, se la costituenda Agenzia recherà un'articolazione compatibile con quella descritta dalle legge n.394/91 (cfr. in particolare), la seconda, di carattere più generale ma logicamente collegata alla prima, se, per l'appunto, nella Regione Lazio si stia delineando uno scenario in cui l'intento, sotto il profilo eminentemente politico, sia quello di disegnare un sistema delle aree naturali protette regionali non coerente con i dettami imposti dalla vigente normativa, sia regionale che nazionale. In tal caso, non vi è dubbio che la norma regionale risulterebbe viziata da incostituzionalità.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 29 gennaio 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.